

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 1074

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”. Approvazione Schema Linee Guida attuative e programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili e confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 delinea una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. La comunicazione, a tale proposito, pone l’accento su un “New Deal” per i consumatori prevedendo espressamente l’opportunità che *“anche gli enti locali e regionali adottino le misure di sostegno necessarie per offrire ai consumatori informazioni comprensibili e facilmente accessibili, strumenti di agevole uso e incentivi finanziari per risparmiare energia”*. Al fine di valorizzare il potenziale di efficienza energetica degli edifici è evidenziata l’importanza di azioni da parte degli Stati membri, in particolare a livello locale e regionale. In questo quadro si inseriscono le attività delle iniziative “Città e comunità intelligenti” e del Patto dei sindaci, portate avanti principalmente da sindaci, organizzazioni della società civile, investitori, istituzioni finanziarie e prestatori di servizi, quali strumenti significativi per conseguire progressi in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- la medesima Comunicazione della Commissione europea dispone inoltre che *“Una transizione a un’economia a basse emissioni di CO2 basata sull’innovazione offre grandi opportunità per la crescita e l’occupazione. Emergeranno nuovi settori di attività, nuovi modelli aziendali e nuovi profili professionali”* e che *“I cambiamenti attesi richiederanno anche l’adeguamento di alcuni settori, modelli economici o profili professionali. Occorrerà istituire percorsi di formazione professionale e o di altro tipo per profili professionali nuovi o modificati corrispondenti alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze. Una transizione energetica giusta ed equa richiederà pertanto la riqualificazione o il perfezionamento professionale dei lavoratori in alcuni settori e, ove necessario, misure sociali al livello appropriato. Al riguardo, saranno fondamentali le conoscenze e l’esperienza di prima mano delle parti sociali. La Commissione terrà informate le parti sociali e le inviterà ad includere la transizione energetica nel loro dialogo sociale a livello europeo;*
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, all’articolo 71 prevede l’istituzione e la promozione di specifiche aree territoriali denominate “Oil free zone” per promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva “decarbonizzazione” dei territori e il raggiungimento di standard europei in materia di sostenibilità ambientale. In queste aree territoriali sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l’applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio;
- la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2018, introduce la figura del “prosumer”

quale soggetto attivo nella produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, sancendo il diritto dei cittadini e delle comunità ad autoprodurre, immagazzinare e autoconsumare energia da fonti rinnovabili. In particolare, la suddetta direttiva, dopo aver definito all'articolo 21 *"autoconsumatori di energia rinnovabile"* quei soggetti che individualmente o attraverso aggregatori sono autorizzati ad autoconsumare, accumulare o vendere l'energia rinnovabile prodotta dai propri impianti anche tramite accordi di vendita o acquisto, all'articolo 22 introduce il concetto di *"Comunità di produttori/consumatori di energia rinnovabile"*, prevedendo che queste comunità siano autorizzate a *"produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi"* e che *"gli stati membri favoriscono un quadro di sostegno atto a promuovere e ad agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile"*;

- la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), adottata il 31 dicembre 2018 dai Ministeri dello *"Sviluppo Economico"*, *"dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"* e *"delle Infrastrutture e Trasporti"* e recentemente inviata alla Commissione europea, nel perseguire gli obiettivi di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, pone l'accento sull'importanza delle Comunità energetiche;
- l'Avviso comune sull'efficienza energetica sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 21 dicembre 2011, prevede che un'azione sinergica Confindustria-sindacati in materia di informazione e formazione può garantire una sensibilizzazione del mondo del lavoro sull'efficientamento energetico e sui benefici che questo può portare all'impresa, al lavoratore e al territorio;
- la legge regionale 25 luglio 2019, n. 34 *"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia"* all'articolo 7 dispone che *"1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente che in forma aggregata, al mercato dell'energia e favorire la generazione diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la Regione: a) promuove la creazione di comunità locali dell'energia, organizzate anche nella forma di cooperative di comunità ai sensi della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità) o di comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, punto 16), della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, n. 2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, aventi a oggetto l'attività di generazione distribuita, stoccaggio, gestione fisica o virtuale della rete di distribuzione locale e/o vendita di prossimità di energia elettrica; b) favorisce campagne informative finalizzate a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al mercato della produzione, vendita e consumo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; c) promuove la diffusione di sistemi di accumulo, anche a uso condominiale. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Giunta regionale adotta misure finalizzate alla concessione di aiuti, anche finanziari, per sostenere l'accesso e la partecipazione attiva dei cittadini, in maniera aggregata, al mercato dell'energia e favorirne la loro presenza attiva come produttori e consumatori locali di energia."*
- La direttiva 2019/944 definisce la Comunità energetica come un soggetto giuridico che:
 - a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
 - b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
 - c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia elettrica, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

Premesso, inoltre, che la legge regionale del 9 agosto 2019, n. 45 e s.m.i. promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la

produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici.

Richiamato, in particolare, che la suddetta legge regionale 45/2019:

- all'articolo 1, comma 2, sancisce che *"I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente."*;
- all'articolo 2, comma 4, prevede che, ai fini dell'applicazione della legge stessa, *"Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale."*;
- all'articolo 3, commi 1 e 2, sancisce che le comunità energetiche: redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico e, entro dodici mesi, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici; trasmettono questo documento alla Giunta regionale che ne verifica la coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale e, ogni tre anni, l'attuazione e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici;
- all'articolo 4, prevede che, al fine della promozione delle comunità energetiche, la Regione sostenga finanziariamente la fase della loro costituzione, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla suddetta costituzione e che la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individui i criteri e le modalità per tale sostegno finanziario;
- all'articolo 5, prevede che la Giunta regionale istituisce un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione per la riduzione dei consumi energetici, al fine di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

Evidenziato che:

- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020, definisce le modalità e condizioni in presenza delle quali è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, ed è finalizzato ad acquisire elementi utili all'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001, nelle more del proprio completo recepimento;
- le disposizioni in esso contenute assumono, quindi, carattere di transitorietà e si rivolgono a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima);
- più in dettaglio, esso prevede che i clienti finali si associno nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
 - b) nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.
 - c) Infine, la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Evidenziato che l'art. 42 bis prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo e che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2 del medesimo art. 42 bis;

Rilevato che l'ARERA ha emesso il documento per la consultazione "Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile" che è stato pubblicato in data 2/4/2020 e che i soggetti interessati potevano presentare le loro osservazioni entro il 9 Maggio 2020;

Evidenziato che il MISE non ha ancora emesso il decreto riferito alle tariffe incentivanti;

Ritenuto di dare attuazione alla legge regionale 45/2019, fermi restando gli aspetti di natura tariffaria ed incentivante di competenza dell'ARERA e del MISE, approvando l'Allegato A alla presente deliberazione, costituito da 5 schede, per farne parte integrante e sostanziale, recante Schema di **linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 2** volte a definire i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche in coerenza con il decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020, e a descrivere le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

L'allegato A) definisce, altresì, le disposizioni per disciplinare:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i **criteri per l'adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
- i **criteri per la redazione del bilancio energetico** delle comunità energetiche, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
- per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i **criteri e le caratteristiche del documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3);
- ai sensi dell'articolo 4, i **criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale**, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le **modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico** (Scheda 5);

Ritenuto, inoltre, in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale 45/2019 di istituire un **Tavolo tecnico permanente** fra le comunità energetiche e la Regione Puglia per la riduzione dei consumi energetici, presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato e composto dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali o suo delegato, dai Dirigenti delle Sezioni regionali competenti o loro delegati, da rappresentanti delle comunità energetiche. Sono, altresì, membri del Tavolo i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche, un rappresentante di ANCI, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili. Al Tavolo possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti. Il funzionamento del Tavolo tecnico sarà disciplinato con provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico, su istruttoria del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ritenuto, altresì, di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione.

Considerato che:

- è stato istituito un apposito capitolo di spesa U1701011 denominato "SPESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE. ART. 9 L.R. 45/2019." in attuazione della suddetta legge regionale 45/2019 per promuovere e sostenere l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro;
- il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" approvato con la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 e Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 approvato con la DGR n. 55 del 21/01/2020 prevedono i seguenti stanziamenti a valere sul capitolo di spesa U1701011:

C.R.A.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Missione Programma Titolo	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	Codice identificativo transazione europea	Esigibilità finanziaria		
						2020	2021	2022
62.08	U1701011	SPESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE. ART.9 L.R. 45/2019	17.01.01	U.1.03.02.10.000	8	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Ritenuto necessario programmare le risorse stanziare nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, per un ammontare complessivo di Euro 200.000,00

Dato atto che l'allegato Schema di Linee Guida inviate sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 45/2019;

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 200.000,00 è garantita dagli stanziamenti del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020

e bilancio pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019 e del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 come di seguito specificato:

PARTE SPESA – DISPOSIZIONE DI PRENOTAZIONE

Tipo Bilancio: Autonomo

Spesa ricorrente/NON ricorrente: Non Ricorrente

CRA	62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 08 SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
------------	--

Capitolo	Descrizione del capitolo	Missione Programma Titolo	Codice identificativo transazione europea	Codifica Piano Conti finanziario	Esigibilità Finanziaria		
					2020	2021	2022
U1701011	SPESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE. ART.9 L.R. 45/2019	17.01.01	8	U.1.03.02.10.000	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno delle somme da parte della competente Sezione. La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56/2019 e il rispetto della disposizione di cui alla legge di stabilità L.R. n. 55/2019 ed alla Legge di Bilancio n. 160/2019.

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*;

vista la Comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2015 COM (2015) che delinea *“Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici*;

vista la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;

vista la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC);

vista la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 *“Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”*;

visto l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020

vista la Delibera di G.R. n. 827 del 08/06/07 con la quale la Regione Puglia si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Un primo aggiornamento (relativo al comparto FER) è stato approvato con DGR n. 1181 del 27/05/2015;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1390 con cui sono state rese *“disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano Energetico Ambientale regionale”*, dandosi avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1424 con la quale sono state approvati il Documento Programmatico Preliminare e il Rapporto Preliminare Ambientale del Piano Energetico Ambientale Regionale ed avviate le consultazioni;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);

vista la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”*;

vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

visto il D. Lgs. 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati).

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di:

- 1) di dare attuazione alla legge regionale 45/2019, approvando l’Allegato A (costituito da 5 schede) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante Schema di Linee Guida atte a disciplinare:
 - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, i **criteri per l’adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
 - i **criteri per la redazione del bilancio energetico** delle comunità energetiche, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
 - per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i **criteri e le caratteristiche del documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l’individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell’articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall’attuazione del documento strategico (Scheda 3);
 - ai sensi dell’articolo 4, i **criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale**, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
 - ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 le **modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico** (Scheda 5);
- 2) di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali di procedere a programmare le risorse stanziare nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 per un ammontare complessivo di Euro 200.000,00 al fine di promuovere e sostenere l’istituzione delle comunità energetiche, così come indicato nella sezione *“copertura finanziaria”* del presente provvedimento;

- 3) di istituire, in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale 45/2019, **il Tavolo tecnico permanente** fra le comunità energetiche e la Regione Puglia per la riduzione dei consumi energetici, presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, e composto dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali o suo delegato, dai Dirigenti delle Sezioni regionali competenti o loro delegati,, da due rappresentanti per ogni comunità energetica. Sono altresì membri del Tavolo i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche, un rappresentante di ANCI, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili;
- 4) che l'allegato Schema di Linee Guida inviate sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 45/2019;
- 5) di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore
Francesco Galdino Manghisi

La Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
Laura Liddo

La Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Carmela Iadaresta

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia

L'Assessore all'Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare attuazione alla legge regionale 45/2019, approvando l'Allegato A (costituito da 5 schede) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante Schema di Linee Guida atte a

disciplinare:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i **criteri per l'adozione di un protocollo di intesa** da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente (Scheda 1);
 - i **criteri per la redazione del bilancio energetico** delle comunità energetiche, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (Scheda 2);
 - per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i **criteri e le caratteristiche del documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico (Scheda 3);
 - ai sensi dell'articolo 4, i **criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale**, in prima attuazione, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità (Scheda 4);
 - ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le **modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico** (Scheda 5);
- 2) di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali di procedere a programmare le risorse stanziare nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 per un ammontare complessivo di Euro 200.000,00 al fine di promuovere e sostenere l'istituzione delle comunità energetiche, così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
 - 3) di istituire, in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale 45/2019, il **Tavolo tecnico permanente** fra le comunità energetiche e la Regione Puglia per la riduzione dei consumi energetici, presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, e composto dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali o suo delegato, dai Dirigenti delle Sezioni regionali competenti o loro delegati,, da due rappresentanti per ogni comunità energetica. Sono altresì membri del Tavolo i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche, un rappresentante di ANCI, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili;
 - 4) che l'allegato Schema di Linee Guida inviate sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 45/2019;
 - 5) di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione;
 - 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ERI	DEL	2020	10	03.07.2020

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2019, N. 45 "PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE". APPROVAZIONE SCHEMA LINEE GUIDA ATTUATIVE E PROGRAMMAZIONE RISORSE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C = IT
Data e ora della firma: 07/07/2020
11:37:54



ALLEGATO A

**Schema di Linee Guida attuative
Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45,
“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche**

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI CHE INTENDONO PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE O PROPOSTA DA TERZI (ARTICOLO 1, COMMA 2, E ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA L.R. 45/2019)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 45/2019 e s.m.i., i comuni che intendono proporre oppure aderire a una comunità energetica proposta da terzi, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un singolo comune può alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore di energia;
- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto aggregatore e/o distributore di energia;
- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte a condizione che la stessa sia entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima);
- promuovere la costituzione di una comunità energetica proposta da terzi e farne parte.

Costituiscono requisiti tecnici minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico aggregato pari ad almeno 0,02 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);
- almeno la metà della quota minima del 60% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili già disponibili o da rendere disponibili localmente;
- I soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) dovranno essere titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima);

In merito ai soggetti costituenti la Comunità:

- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, i cui punti di prelievo e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- i membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad “ambiti” territorialmente contigui nel senso che punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti siano ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (art. 42 BIS decreto legge 162/2019 come convertito nella L. n. 8 del 28/2/2020)
- La presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.
- Con riferimento ai clienti finali associati ai sensi dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 essi:
 - mantengono i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - possano recedere in ogni momento dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
 - regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tenga conto di quanto riportato innanzi riportato e che individui univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
- Con riferimento alla regolazione delle partite economiche afferenti a alla comunità di energia rinnovabile, l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che essa sia demandata all'ARERA e, pertanto, per tali aspetti si rimanda a quanto sarà deciso dalla stessa;

Le configurazioni applicabili per le Comunità Energetiche sono:

- uno-a-molti: un solo impianto di generazione di cui usufruiscono tutti i membri della comunità. L'impianto di generazione dovrà essere installato sulla stessa porzione di rete elettrica a cui i membri appartengono. La rete di distribuzione elettrica all'interno della Comunità o tratti di essa, potrà essere privata o pubblica, in funzione della fattibilità tecnica, legislativa ed economica della stessa.
- molti-a-molti: più impianti di generazione distribuiti all'interno della comunità, di cui usufruiscono tutti i membri della comunità. La rete di distribuzione elettrica all'interno della Comunità potrà essere privata o pubblica, in funzione della fattibilità tecnica ed economica.

I soggetti pubblici e/o privati possono promuovere e/o aderire a una comunità energetica esistente, in qualità di promotori, sviluppatori, produttori di energia, amministratori della comunità energetica, gestori della rete elettrica della comunità, aggregatori, trader di energia, o altre funzioni, fatti salvi i predetti requisiti minimi e l'approvazione di tutti i membri della comunità.

Il protocollo di intesa deve rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.

Il protocollo d'intesa deve esplicitare tra l'altro:

- le finalità di cui alla legge regionale 45/2019;
- le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;
- il ruolo di ciascun soggetto anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 45/2019. In particolare, l'obbligo di ogni soggetto aderente a mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati di consumo di sua pertinenza;
- l'indicazione del soggetto incaricato del corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica, di cui il Comune di riferimento resta supervisore;
- l'assunzione da parte di un Comune, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica;

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- le modalità con le quali il/i comuni proponenti approvano il documento strategico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 45/2019;
- i soggetti che rappresenteranno la comunità energetica al tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 5 della l.r. 45/2019.

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

2) CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ENERGETICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L.R. 45/2019)

Il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il consumo di energia termica ed elettrica dei soggetti aderenti registrato in un anno e preferibilmente ripartito per tipologie di utilizzo (ad esempio: condizionamento estivo e invernale, produzione di calore, illuminazione interna, illuminazione esterna, forza motrice, carichi interni all'edificio, ecc.);
- la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica in relazione alle diverse stagionalità;
- la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- il bilancio energetico e un bilancio emissivo considerando tutti i vettori energetici dei membri della Comunità energetica;
- il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della Comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo;
- la quantità di energia non autoconsumata scambiata con la rete nazionale, in termini di energia e potenza;
- capacità di accumulo energetico della comunità.

Nella relazione che accompagna il bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste nel documento strategico:

- percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali di energia della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili per la mobilità;
- fattore di emissione collegato alla produzione elettrica e termica della comunità energetica (CO₂, NO_x, PTS, ...);
- normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

Oltre al bilancio energetico, la Comunità energetica predispone il bilancio della CO₂ associata alla produzione e ai consumi finali di energia, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

- un diagramma di Sankey se e ove applicabile;
- un diagramma di carico elettrico e termico con le relative modalità di approvvigionamento;
- un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio kWh pro capite o per addetti).

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

3) CRITERI E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE CONTENENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CHE LE STESSE INTENDONO INTRAPRENDERE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI E L'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE REGIONALE DEI RISULTATI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C) E ARTICOLO 6, COMMI 1) e 2) DELLA L.R. 45/2019)

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 45/2019, la Comunità Energetica, entro dodici mesi dalla sua costituzione, redige un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

Il documento strategico ha una validità triennale. Esso individua e aggiorna secondo tale periodicità gli obiettivi di breve (3 anni) e di lungo periodo (10 anni) di efficienza energetica, di aumento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di aumento della quota di autoconsumo.

Il documento include il bilancio energetico e, in particolare, deve identificare:

- un obiettivo di riduzione dei consumi specifici di energia finale dei membri della comunità energetica per il breve periodo e lungo periodo che non sia inferiore al 2.5% annuo. In caso di variazione dei membri della comunità energetica, l'obiettivo viene adeguato di conseguenza, salvaguardando le finalità di efficienza energetica;
- un obiettivo di incremento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia prodotta all'interno della comunità, finalizzata ad un tendenziale azzeramento delle emissioni;
- un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- un obiettivo di promozione della mobilità elettrica locale, laddove prevista;
- un obiettivo di riduzioni dei costi energetici dei membri della comunità;

In funzione degli obiettivi di cui sopra, vengono di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni necessarie a raggiungerli, con particolare riferimento alle seguenti:

- cambio del mix di vettori energetici utilizzati nel consumo e produzione di energia nella comunità energetica nel verso della sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili;
- riduzione dei consumi energetici specifici degli edifici, dei processi produttivi, del sistema di mobilità (ove previsto) e dei servizi a rete (per esempio pubblica illuminazione) della comunità energetica;
- installazione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica e termica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, o revamping/ammodernamento di impianti esistenti, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e di tutela ambientale;
- miglioramento del servizio di "dispacciamento" all'interno della comunità energetica e/o azioni di modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità medesima;
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei membri della comunità energetica, anche rispetto alle opportunità di sostegno finanziario esistenti a livello europeo, nazionale e regionale.
- possibilità di scambio energetico tra i membri della medesima comunità;
- installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Ciascuna azione deve indicare:

- il budget necessario alla sua realizzazione;
- il soggetto responsabile per la sua attuazione;
- la strategia attuativa;
- i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- i risultati attesi in termini di efficienza energetica, quota da fonte rinnovabile, riduzione di emissioni climalteranti e di inquinanti locali, promozione della mobilità elettrica locale.

Il documento strategico e i suoi aggiornamenti sono approvati/condivisi dal comune di riferimento della comunità energetica (sia esso, proponente, aderente) entro 90 giorni dall'approvazione da parte della comunità energetica, secondo quanto indicato dal Protocollo di intesa.

La comunità energetica trasmette il documento strategico al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali che ne verifica, entro 90 giorni dal ricevimento, la coerenza con il PEAR e con gli indirizzi programmatici regionali vigenti, con particolare riferimento alle tematiche energetiche, territoriali ed ambientali.

Il procedimento di verifica è di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, che si avvale di un apposito **Comitato Tecnico Scientifico** costituito con determinazione direttoriale dello stesso Dipartimento e formato da rappresentanti della Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali e delle Sezioni regionali competenti .

Se il documento strategico è approvato dalla Giunta regionale, la Regione potrà prevedere premialità attuate attraverso specifici bandi a valere sui fondi europei, nazionali e regionali:

- per le comunità energetiche nel caso di finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale;
- per i comuni che partecipano alle comunità energetiche, nell'ambito dei finanziamenti erogati dalla Regione agli enti locali.

La Comunità energetica ogni tre anni trasmette al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali una relazione che illustra le azioni attuative del documento strategico e i risultati conseguiti, ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale.

La valutazione tecnica dei risultati conseguiti sarà effettuata, entro 90 giorni dal ricevimento della relazione, dal Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con il supporto del predetto Comitato Tecnico Scientifico.

In esito a tali valutazioni, la Giunta regionale, a fronte delle difformità riscontrate dal Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali circa la coerenza delle azioni del documento strategico rispetto al PEAR e ai criteri di cui al presente provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, dispone, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 45/2019, che la Comunità energetica non acceda ai finanziamenti, anche di natura statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del provvedimento che prevede la suddetta sanzione, la Comunità energetica deve raggiungere gli obiettivi indicati nel documento strategico e trasmettere al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali una relazione che attesti tale raggiungimento, al fine di poter accedere ai finanziamenti, anche di natura statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale. L'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nel documento strategico è attestato con provvedimento della Giunta regionale. In caso di ulteriore valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. del 45/2019, la Comunità non potrà più accedere a finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ambientale.

La sanzione non si applica nei confronti dei soggetti che fanno parte della Comunità medesima che potranno comunque partecipare singolarmente a iniziative di sostegno finanziario.

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

4) CRITERI E MODALITÀ PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO REGIONALE ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ (ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA L.R 45/2019)

I comuni proponenti, per conto delle comunità, o i soggetti che intendono costituire la comunità presentano, in presenza di risorse finanziarie appostate in bilancio, le manifestazioni di interesse alla costituzione delle comunità energetiche e la relativa richiesta di contributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti da apposito Avviso approvato con provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali.

Al fine della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei proponenti, la Commissione individuata successivamente al termine per la presentazione delle domande con provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, potrà avvalersi del supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla scheda 3 con funzioni consultive.

L'Avviso di cui sopra dovrà prevedere appositi punteggi in funzione dei criteri di valutazione di seguito indicati:

- numero di comuni e di soggetti coinvolti;
- entità di produzione e di consumo elettrico e termico afferente ai soggetti aderenti alla comunità;
- pluralità di produttori di energia elettrica e termica;
- attuale costo dell'energia elettrica e termica per i membri della comunità;
- stima dell'attuale quota di autoconsumo.

Potranno essere previsti dall'Avviso ulteriori elementi di premialità in funzione di interventi complementari proposti in materia energetiche di seguito riportati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- previsione di interventi di efficientamento dei consumi previsti;
- previsione di sostegno alla mobilità elettrica;
- possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento alla rete nazionale;
- innovazione tecnologica.

A seguito dell'istruttoria, le risorse disponibili sono assegnate sulla base della graduatoria elaborata a seguito delle manifestazioni di interesse valutate positivamente ed è destinata a ciascun richiedente una somma non inferiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 10.000,00 Euro, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria annuale.

Le condizioni per la richiesta della concessione del sostegno finanziario saranno dettagliate in apposito Avviso da approvare con Atto del Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali.

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

5) MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (ARTICOLO 5 DELLA L.R 45/2019)

Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 45/2019, la Regione istituisce un **Tavolo tecnico permanente** inteso quale luogo di interlocuzione tecnico-istituzionale nelle seguenti materie:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle energie rinnovabili;
- b) individua le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.

Il tavolo è presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato e composto dal Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali o suo delegato, delegato dai dirigenti delle Sezioni regionali competenti o loro delegati, da rappresentanti delle comunità energetiche.

Sono, altresì, membri del Tavolo:

- i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche;
- un rappresentante di ANCI;
- le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili.

Al Tavolo possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti.

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qual volta si verifichi la necessità di interlocuzione tecnico-istituzionale nelle materie di competenza del Tavolo.

Non è previsto un quorum per il funzionamento e l'assunzione delle decisioni tenuto conto della natura consultiva e di supporto dell'organo.

Il Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Infrastrutture energetiche e digitali garantisce il necessario supporto tecnico-amministrativo per la gestione e il coordinamento delle attività del tavolo attraverso un'attività di Segreteria Tecnica.



IADARESTA
CARMELA
02.07.2020
16:52:28 UTC

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00010

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione Schema Linee Guida attuative e Programmazione risorse Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..